



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO**

Sede legale: Via Nicola Russo, 7

84080 PELLEZZANO (SA)

tel. 089/568134

e-mail [SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT)

posta certificata: [SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT)

[www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it](http://www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it)

C.F.95146400650

SAIC8BH007

A tutto il personale  
ALL'ALBO  
ALLA SEZIONE SICUREZZA

**Oggetto:** Trasmissione documenti Medico Competente - integrazione

Si trasmette la nota del Medico Competente ad integrazione dei documenti "Pubblicazione aggiornamento/integrazione DVR - Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo DPCM 26 aprile 2020 Prot. 0001774/U del 29/05/2020 12:07:53 VI.9 - DVR e sicurezza" e Protocollo Prot. 0001773/U del 29/05/2020 11:38:47 VI.9 - DVR e sicurezza espletamento esami di idoneità.

I documenti del medico competente sono i seguenti:

1. Nota del Medico Competente in relazione alla ripresa delle attività lavorative nella cd Fase 2 dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ;
2. TUTELA PER PERSONALE C.D. "FRAGILE" che riporta le modalità e i contatti del medico competente per coloro che rientrano nella casistica.

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 -  
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione  
originale con firma autografa)

**ALL C.A. DATORE DI LAVORO**  
**e/o Suo Delegato**

**Nota del Medico Competente in relazione alla ripresa delle attività lavorative nella cd Fase 2 dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2**

Gentile Datore di Lavoro, al fine di tutelare il più possibile la salute e la sicurezza sui Luoghi di Lavoro del personale afferente alla Sua realtà aziendale, in ottemperanza al *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* recepito dal DPCM del 26-04-2020 e alla *"Circolare Ministeriale della Direzione Nazionale della Prevenzione Sanitaria- Ministero della Salute"* Le comunico quanto a seguire :

**1. INFORMAZIONE DEL PERSONALE :**

E' compito, tra gli altri, del Medico Competente di informare il personale circa :

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
  - mantenere la distanza di sicurezza;
  - rispettare il divieto di assembramento;
  - osservare le regole di igiene delle mani;
  - utilizzare adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. L'utilizzo di un DPI ( FFP2 - FFP3 ) e/o l'utilizzo di una mascherina chirurgica ai sensi dell'art.15 DL "Cura Italia" ( prodotte da aziende italiane in possesso di certificazione ISS ), possono rappresentare un corretto mezzo capace di generare come effetto un sistema di vicendevole protezione.

## 2. PRINCIPALI MISURE DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Si riportano di seguito le principali misure che cui il Datore di Lavoro deve ottemperare

- Promuovere lo smart-working
- Ridefinire il numero max di occupanti/spazi confinati
- Considerare l'utilizzo di pannelli di plexi-glass per gli operatori dediti ad attività di front-office
- La rilevazione della temperatura in ingresso, seppure non definisca un carattere di specificità vs infezione da SARS-CoV-2 e capace di rilevare solo una parte dei portatori di infezione (sintomatici), rappresenta, ad ogni modo, una buona prassi. ( per le procedure da adottare in caso di rilevazione di temperatura elevata riferirsi alle indicazioni del Protocollo del 24-04-2020)
- Posizionamento di appositi dispenser per l'opportuna igienizzazione delle mani
- Disporre informative circa il corretto lavaggio della mani, l'utilizzo di mascherine, il mantenimento della distanza sociale e il divieto di ingresso in azienda in caso di febbre o altra sintomatologia simil-influenzale, seppur lievi.
- Vigilare sull'utilizzo di mascherine da parte dei visitatori esterni
- Definire apposite aree di stoccaggio delle merci in consegna da localizzare, ove possibile, nelle aree esterne o comunque una distanza di almeno un metro da terzi
- Provvedere alla pulizia giornaliera degli ambienti e ad eventuale sanificazione in relazione ad eventuale caso accertato
- Informare il DL delle ditte fornitrici di servizi della necessità di informare la Sua azienda in relazione ad eventuali casi accertati tra il personale della ditta stessa
- Ove presenti mense aziendali, si favoriscano ingressi scaglionati
- Le trasferte, eventi interni e formazione devono essere momentaneamente sospesi
- Valutare l'opportunità di una sanificazione degli impianti di condizionamento.

In ogni caso, considerato il continuo evolversi sia delle normative Nazionali e regionali che delle variazioni epidemiologiche dei dati, è opportuno valutare le eventuali variazioni alle indicazioni soprariportate.

## 3. SORVEGLIANZA SANITARIA

Le visite periodiche di Sorveglianza Sanitaria e gli esami strumentali necessari alla emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica (spirometrie, accertamenti ex art 41 comma 4 e i controlli ex art 15 legge 125/2001), per effetto della Circolare Ministeriale della Direzione Nazionale della Prevenzione Sanitaria del 29-04-2020 possono essere differite al 31-07-2020.

E' chiaro che la differibilità può essere riconsiderata periodicamente (ogni 30 gg) alla luce delle variazioni in negativo della curva epidemica nel territorio di riferimento.

Vanno privilegiate le visite mediche preventive, la visita su richiesta del lavoratore, visita medica per assenza da lavoro >60 gg., previa presenza di appositi ambulatori o comunque di ambienti idonei a garantire una adeguata ventilazione e in presenza di idonei DPI.

#### 4. GESTIONE DEL PERSONALE FRAGILE

Le normative in vigore, alla luce dei più recenti indirizzi scientifici, ha previsto di attuare delle misure di prevenzione in aggiunta a quelle ordinarie a tutela di lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie :

1. La prima definita dall' Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in "possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita"
2. La seconda inizialmente definita dall'Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 "*persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità.....*" successivamente supportata da Documento Tecnico INAIL e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 29-04-2020 dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla "*eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)*"

Il Medico competente fornirà una lista dei soggetti fragili, ma al fine di effettuare questa valutazione per tutta la popolazione lavorativa bisogna considerare che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all'attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Al fine di integrare dunque l'eventuale elenco fornito dal Medico Competente, e farsi parte attiva e precoce nell'individuazione dei soggetti aventi diritto, vista la grossa mole di dati da "screenare", **si chiede al Datore Lavoro di sensibilizzare il più possibile tutta la popolazione lavorativa a manifestare a mezzo mail ( indirizzo [Info.mimasri@gmail.com](mailto:Info.mimasri@gmail.com)) eventuali situazioni certe ( o anche dubbie ) che possano rientrare nelle 2 classi soprariportate (a tale scopo il Medico Competente fornirà una nota da veicolare, attraverso i mezzi che voi riteniate più efficaci, allo scopo di raggiungere il più velocemente possibile tutta la popolazione lavorativa in forza alla vostra realtà aziendale )**

Come inizialmente indicato, per questi lavoratori, il Datore di Lavoro, deve attuare delle misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinarie da applicarsi all'intera popolazione lavorativa.

In particolare, laddove le mansioni della persona "fragile" lo permettano, **la modalità di smart-working va prioritariamente disposta per i soggetti indicati in questa categoria.**

Laddove ciò non sia possibile, il DL dovrà gestire la risorsa attraverso le modalità che il Legislatore ha previsto o prevederà a tutela della specifica condizione.

Il quadro normativo riferibile alla gestione di questi casi è in continuo mutamento. E' prevista una modifica nel prossimo DL di Aprile. Laddove le variazioni dovessero essere significative vi verrà prontamente comunicato.

## 5. INFORTUNIO A SEGUITO DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2

Ai sensi della Circolare n. 13 della Direzione centrale rapporto assicurativo - Sovrintendenza sanitaria centrale del 3 aprile 2020, nell'ambito della tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, l'INAIL amplia la platea di coloro a quali tale tutela può essere riconosciuta (oltre al personale sanitario) anche ad attività lavorative che **comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.**

Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice di origine professionale nella contrazione dell'infezione, valido per gli operatori sanitari.

Và dunque effettuata anche in questo caso da parte del DL o Suo delegato la denuncia di infortunio secondo le modalità vigenti per altra tipologia di infortunio.

## 6. GESTIONE CASO DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2

In caso di sospetta/accertata positività ovvero di un lavoratore presente in sede che lamenti difficoltà respiratoria e/o rialzo febbrile, tosse o raffreddore, lo stesso è obbligato a segnalarlo immediatamente al Datore di Lavoro o Suo delegato.

Successivamente questi provvederà :

1. Allontanare immediatamente il lavoratore dal luogo di lavoro.
2. Disporre utilizzo della mascherina, laddove non già indossata.
3. Contattare le Autorità Sanitarie competenti (Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente e il numero verde Nazionale 1500 o Regionale)
4. Invitare il lavoratore a contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale.
5. Allontanare ( in via cautelativa ) e tracciare tempestivamente i eventuali dipendenti con cui il lavoratore sintomatico sia venuto in contatto, sintomatici o non sintomatici, con il supporto del Medico Competente e del Servizio di Epidemiologia e Profilassi della ASL territorialmente competente
6. Sanificare gli ambienti dove il lavoratore ha operato, o eventualmente optare per una sanificazione straordinaria completa della sede.

Laddove il caso venga confermato, previo esecuzione del Tampone Naso-faringeo, dalla Autorità sanitaria, la stessa provvederà ad emettere provvedimenti di quarantena nei confronti del lavoratore e se ritenuto necessario degli eventuali contatti accertati. Gli stessi saranno notificati dalla ASL competente agli interessati.

Nella definizione di contatto stretto si usi quella dell'ECDC, ma in estrema sintesi viene definita come **“la persona che ha avuto contatto diretto con un caso di COVID-19 a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti o che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri ”**

Tale procedura è assolutamente necessaria per identificare e prevenire il formarsi di microfocolai ambientali che potrebbero riaccendere l'epidemia.

## 7. REINTEGRO LAVORATIVO DI SOGGETTI POST-INFEZIONE DA SARS-CoV2

Il reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 potrà avvenire con le seguenti modalità ( C.M. Direzione Nazionale della Prevenzione Sanitaria del 29-04-2020) :

- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS-CoV-2 ed **abbia determinato “ricovero ospedaliero”**, previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente Aziendale ai sensi dell’art. 41 comma 2 lett. E-ter D. Lgs 81/08.

- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS-CoV-2 ma **non abbia determinato “ricovero ospedaliero”**, **esclusivamente** previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento (In questo caso il Legislatore non ritiene necessario la valutazione del Medico Competente; invitiamo comunque a darne comunicazione)

Il presente Documento è soggetto a periodica rivalutazione ogni 15 giorni e/o cmq in relazione ad evoluzioni delle normative e dati epidemiologici

Si prega di inserire questa comunicazione tra i documenti elaborati in relazione all’aggiornamento del DVR circa il Rischio Biologico da SARS-CoV-2

Napoli, 06-05-2020

Il Medico Competente

**Dott. Domenico Martino**  
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva  
Medicina del Lavoro  
Medico Competente  
ex Art. 38 D.Lgs 81/08





Nota Medico Competente

A tutti i lavoratori

OGGETTO : TUTELA PER PERSONALE C.D. “ FRAGILE “

Si comunica che qualsiasi lavoratore rientri o ritenga di poter rientrare in una delle due categorie a seguire :

1. Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in “possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”
2. Categoria 2 - definita dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità.....” successivamente supportata da Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL- Aprile 2020 e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 29-04-2020 dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla “eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”

Contatti direttamente il Medico Competente Dott. Domenico Martino all’indirizzo mail **fragili.mimasrl@gmail.com** avendo cura di inserire in oggetto mail “COGNOME NOME NOMINATIVO AZIENDA/ENTE” e di allegare opportuna certificazione medica (a cura del medico di base e/o di medico specialista) al fine di valutare se il proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della Sua azienda.

Napoli, 21/05/2020

Il Medico Competente

**Dott. Domenico Martino**  
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva  
Medicina del Lavoro  
Medico Competente  
ex Art. 38 D.Lgs. 81/08

